



REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
REGGIO CALABRIA



INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA
OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

SINGERT



06132 Perugia
 Strada del Colle 1A
 Loc. Fontana

STUDIO VALLE PROGETTAZIONI
 Circonvallazione Clodia, 76a - 10095 Roma

COORDINATORI DELLA PROGETTAZIONE:
 Ing. D. Bonadies Ing. M. Rasimelli

PROGETTAZIONE:

RPA s.r.l.:

Ing. L. Spinozzi
 Arch. E. Favaroni
 Arch. S. Galli
 Arch. E. Rasimelli
 Ing. G. Vanni
 Ing. L. Ciarapica
 Ing. L. Bragetta
 Ing. E. Coluzzi
 Ing. G. Paoni
 Ing. C. Burini
 Ing. V. Mastroianni
 Dott. S. Piazzoli
 Ing. M.G. Sorci
 Ing. L. Iovine
 Ing. D. Azzaroli
 Ing. M. Falcone
 Ing. M. Galazzo
 Ing. N. Tondini
 Geom. M. Cirimbilli
 Geom. C. Rosi
 Ing. S. Corliano'

STUDIO VALLE PROGETTAZIONI

Arch. G. Valle
 Arch. T. Valle
 Arch. C. Valle
 Arch. E. Valle
 Arch. M.C. Valle

PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14

ADEGUAMENTO NORMATIVO
 E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DEL P.O. RIUNITI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il Progettista	Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera	Dott. C. Bellinvia
	Il Responsabile Del Procedimento	P.I. Giovanni Triolo

Pagine	Pratica	Identif.	Elaborato
1 di 96	3611L1	L1ca303c	N

C	GENNAIO 2012	TERZA EMISSIONE	CIANGOTTINI	SPINOZZI	SPINOZZI	BONADIES
B	DICEMBRE 2011	SECONDA EMISSIONE	CIANGOTTINI	SPINOZZI	SPINOZZI	BONADIES
A	OTTOBRE 2011	PRIMA EMISSIONE	CIANGOTTINI	SPINOZZI	SPINOZZI	BONADIES
Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 2 di 96
---	--

INDICE

PREMESSA	5
CAPO 1 OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO – DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	6
Art. 1 – Oggetto dell'appalto integrato	6
Art. 2 – Ammontare dell'appalto integrato	7
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	8
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	9
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	11
Art. 6 – Descrizione dei lavori, variazioni delle opere progettate, forma e principali dimensioni delle opere	13
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	14
Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto	14
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto	14
Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	15
Art. 10 – Essenzialità delle clausole - conoscenza delle condizioni di appalto	16
Art. 11 – Morte o fallimento dell'appaltatore	17
Art. 12 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	17
Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	18
Art. 14 – Cedibilità del contratto	18
Art. 15 – Trattamento dei dati personali	19
Art. 16 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini	19
Art. 17 – Stipulazione del contratto	19
Art. 18 – Progettazione esecutiva	19
Art. 19 – Ritardo nella progettazione esecutiva	23
Art. 20 – Consegna e inizio dei lavori	23
Art. 21 – Ordine dei lavori	24
Art. 22 – Termini per l'ultimazione dei lavori	24
Art. 23 – Lavoro notturno e festivo	25
Art. 24 – Proroghe	25
Art. 25 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	26
Art. 26 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.	27
Art. 27 – Penali in caso di ritardo	27
Art. 28 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	28
Art. 29 – Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione	29
Art. 30 – Scioglimento e risoluzione del contratto	31
Art. 31 – Mancata approvazione della progettazione esecutiva	32
CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA	33
Art. 32 – Anticipazione	33
Art. 33 – Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva	33
Art. 34 – Pagamenti in acconto	34
Art. 35 – Pagamenti a saldo	35
Art. 36 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	35

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 3 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

Art. 37 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo _____	36
Art. 38 – Revisione prezzi _____	36
Art. 39 – Cessione del contratto e cessione dei crediti _____	36
Art. 40 – Conto finale dei lavori _____	37
CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI _____	37
Art. 41 – Lavori a misura _____	38
Art. 42 – Lavori a corpo _____	38
Art. 43 – Lavori in economia contrattuali _____	39
Art. 44 – Valutazione dei lavori _____	40
CAPO 5 CAUZIONI E GARANZIE _____	41
Art. 45 – Cauzione provvisoria _____	42
Art. 46 – Garanzia fidejussoria o cauazione definitiva _____	43
Art. 47 – Riduzione delle garanzie _____	44
Art. 48 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa _____	45
Art. 49 – Assicurazione della progettazione esecutiva _____	47
CAPO 6 QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE _____	47
Art. 50 – Qualità e provenienza dei materiali _____	47
Art. 51 – Esecuzione dei lavori _____	48
Art. 52 – Variazione dei lavori _____	49
Art. 53 – Lavori eventuali non previsti – varianti _____	50
Art. 54 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi _____	51
CAPO 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA _____	51
Art. 55 – Norme di sicurezza generali _____	51
Art. 56 – Sicurezza sul luogo di lavoro _____	51
Art. 57 – Piano di sicurezza e di coordinamento _____	52
Art. 58 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento _____	52
Art. 59 – Piano operativo di sicurezza _____	53
Art. 60 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza _____	53
CAPO 8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO _____	54
Art. 61 – Subappalto _____	54
Art. 62 – Responsabilità in materia di subappalto _____	57
Art. 63 – Pagamento dei subappaltatori _____	58
CAPO 9 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO _____	59
Art. 64 – Accordo bonario _____	59
Art. 65 – Definizione delle controversie _____	60
Art. 66 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera _____	60
Art. 67 – Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori _____	62
Art. 68 – Riserve _____	63
Art. 69 – Ordini di servizio _____	64
CAPO 10 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE _____	64
Art. 70 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione _____	64
Art. 71 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione _____	65
Art. 72 – Presa in consegna dei lavori ultimati _____	65
Art. 73 – Disegni costruttivi, rilievi e verifiche, documentazione di fine lavori _____	66
CAPO 11 NORME FINALI _____	67
Art. 74 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore _____	67

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 4 di 96
---	--

Art. 75 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione _____	94
Art. 76 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati _____	94
Art. 77 – Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera _____	95
Art. 78 – Cartello di cantiere _____	96
Art. 79 – Spese contrattuali, imposte, tasse _____	96

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 5 di 96
---	--

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale regola l'Appalto per la ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria e la realizzazione della nuova morgue.

L'Appalto sarà gestito dall'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli (in seguito indicata quale "Committente" o "Stazione Appaltante") e sarà eseguito da parte dell'Impresa Appaltatrice, o raggruppamento od associazione temporanea, (che per brevità viene in seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore").

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Dlg. N. 163 del 12/04/2006 e degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010, le fasi di affidamento ed esecuzione dell'appalto saranno attuate sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Il Responsabile Unico del Procedimento assumerà altresì il ruolo di Responsabile dei Lavori (R.L.).

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto, che nella gestione del Contratto, spettano alla Stazione Appaltante, quest'ultima, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore dal proprio Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e dal Direttore dei Lavori (D.L) a capo di un Ufficio Direzione Lavori (U.D.L.).

E' fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel Contratto.

L'Appalto verrà espletato con l'osservanza della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 6 di 96
---	--

CAPO 1 OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO – DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto integrato

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste (Art. 53 comma 2 lettera b), D.L. 163/2006) occorrenti per eseguire e dare completamento ultimata a regola d'arte la ristrutturazione e l'adeguamento normativo dell'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria e la realizzazione della nuova morgue.

L'appalto comprende:

- progettazione esecutiva;
- redazione piani di sicurezza e manutenzione;
- predisposizione documentazione per ottenimento autorizzazioni enti;
- opere edili, strutturali e di finitura in genere;
- opere impiantistiche, idrico, termico, climatizzazione, sanitarie, antincendio;
- opere impiantistiche elettriche e speciali;

così come meglio descritti e specificati negli elaborati di progetto facenti parte del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti definitivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti e relativi calcoli, ecc. dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e secondo i quali l'appaltatore redigerà il progetto esecutivo in accordo con i dettami della stazione appaltante nel rispetto dell'art. 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli artt. da 33 a 42 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo messo a disposizione dalla Stazione appaltante; il progetto esecutivo dovrà comunque essere approvato dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

La progettazione e l'esecuzione delle opere dovrà essere realizzata sviluppando l'architettura come strumento regolatore della qualità esprimendosi in termini di biocompatibilità e sostenibilità ambientale.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 7 di 96
---	--

Art. 2 – Ammontare dell'appalto integrato

Il presente appalto, a termini dell'art. 53 comma 4 del D.L.gvo 163/2006 e degli artt. 43 comma 6 e 119 comma 5 del D.P.R. 207/2010, è affidato "a corpo".

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto è previsto nella somma di **€3.433.643,47 (euro tremilioniquattrocentotrentatremilaseicentoquarantatre/47)** I.V.A. esclusa.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta è pari a **€ 3.161.897,73 (euro tremilionicentosessantunomilaottocentonovantasette/73)**.

L'importo degli oneri di progettazione esecutiva, anch'essi soggetti a ribasso d'asta è pari ad **€70.000,00 (euro settantamila/00)**.

Il compenso per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta è di **€ 201.745,74 (euro duecentounomilasettecentoquarantacinque/74)** (aggiuntivi ai prezzi e non soggetti a ribasso).

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come indicato nella seguente Tabella "A".

		Colonna 1) Lavori a corpo	Colonna 2) Corrispettivo progettazione	Colonna 1)+2)
a	Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso	3.161.897,73	0,00	3.161.897,73
b	Costi e oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	201.745,74	0,00	201.745,74
a+b	Importo totale dei lavori		0,00	3.363.643,47
c	Corrispettivo per progettazione esecutiva soggetto a ribasso	0,00	70.000,00	70.000,00
a+b+c	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	0,00	0,00	3.433.643,47

L'importo presunto dei lavori appaltati "a corpo", ai sensi dell'art. 53, coma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli artt. 43 comma 6 e 119 comma 5 del D.P.R. 207/2010 (di seguito anche denominato regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs 163/2006, è comprensivo di oneri per lavori, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed oneri di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 di tutte le opere anche se non espressamente citate nel presente capitolato e computo metrico o disegni ma necessarie a fornire l'opera e gli impianti funzionanti e terminati a regola d'arte. L'appalto è a corpo, stabilito sulla base del presente capitolato tecnico, dei disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici del progetto definitivo; il progetto esecutivo sarà redatto ai sensi degli artt. da 33 a 42 del D.P.R. 207/2010 e dovrà ottenere formale approvazione da parte della stazione appaltante e degli enti competenti.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 8 di 96
---	--

I prezzi unitari ancorchè senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonchè ai lavori in economia.

Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro, o sul valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste. Pertanto l'impresa appaltatrice dovrà eseguire scrupolosa verifica dell'elenco delle lavorazioni componenti i corpi d'opera e relativo computo metrico in esso contenuto, al fine di assumersi la piena paternità dei computi stessi in quanto nulla resterà escluso nel prezzo a corpo. In sede di offerta dovrà essere prodotta a pena di inammissibilità la dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile essendo la gara a corpo, il computo metrico è semplice elemento indicativo d'appalto e le indicazioni delle voci delle quantità in esso contenute servono solo come supporto e facilitazione all'impresa per formulare l'offerta.

La stazione appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non affidare i lavori ad alcuna impresa o raggruppamento o consorzio, come pure di affidare i lavori anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata conveniente.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, e degli articoli 43 , comma 6, e 119, comma 5, del DPR n. 207 del 5/10/207).

L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte "a corpo" e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà all'escussione della cauzione di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti, ed a richiedere i maggiori danni.

Per la stipulazione del Contratto di Appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 9 di 96
---	--

Inoltre, le quantità indicate dalla Stazione Appaltante nei documenti progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, le lavorazioni di cui si compone l'appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, come riportato nella tabella che segue sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG1" Edifici civili e industriali.

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella successiva Tabella "1" quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili alle condizioni di legge.

La successiva Tabella "2" individua le classi e categorie per le opere soggette a progettazione esecutiva.

Tabella "1" – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

N.	Lavori di	Categoria Allegato a D.P.R. 207/2010		Euro	% sul totale	Classifica
1	Edifici civili e industriali	Prevalente	OG 1	1.879.877,49	57,07	IV
2	Impianti Termici e di condizionamento	Scorporabile	OS 28	747.574,11	22,70	III
3	Impianti Elettrici e speciali	Scorporabile	OS 30	666.191,87	20,23	III
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI				3.293.643,47	100,00%	

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 10 di 96
---	---

Tabella “2” – Individuazione di classi e categorie per le opere soggette a progettazione esecutiva (Legge 2 Marzo 1949, n. 143)

N.	Classe	Cat.	Oggetto	Euro	% sul totale
1	I	d	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevanza importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.	€ 1.879.877,49	57,07%
2	III	a	Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici, impianti sanitari, impianti di fognatura	€ 562.779,71	17,09%
3	III	b	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell’aria compressa, del vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici	€ 184.794,40	5,61%
4	III	c	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.	€ 666.191,87	20,23%
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE				€ 3.293.643,47	100,00%

Ai sensi degli artt. 107, 108, 109 del (DPR n. 207/2010), le parti di lavoro sopra elencate ed appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 11 di 96
---	---

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3 e 136 del D.Lgs. 163/2006, all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del D.P.R. 207/2010, e all'articolo 131 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006, sono indicati Tabella "A", allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Fatte salve le sole ipotesi di cui all'articolo 18, comma 4, i gruppi di cui al comma 1 restano invariati rispetto a come individuati e quantificati nel progetto definitivo, anche dopo la presentazione e l'approvazione del progetto esecutivo.

Tabella "A" – Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera

FI	FINITURE	
FI.00	REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE	
FI.00.01	Calcestruzzi, casseforme e acciaio per c.a.	0,086%
FI.00.02	Controsfitti, pareti divisorie e compartimentazioni antincendio	1,422%
FI.00.03	Demolizioni e rimozioni	1,166%
FI.00.04	Intonaci	1,284%
FI.00.05	Opere con marmi e pietre	0,068%
FI.00.06	Opere da pittore	0,416%
FI.00.07	Opere di sottofondo	0,884%
FI.00.08	Opere metalliche	0,492%
FI.00.09	Opere murarie	0,506%
FI.00.10	Opere stradali	0,170%
FI.00.11	Pavimenti	1,259%
FI.00.12	Porte, infissi, porte tagliafuoco	2,999%
FI.00.13	Rivestimenti	0,770%
FI.00.14	Vetri	0,792%
FI.01	TORRE A	
FI.01.01	Condotte e canne fumarie	0,617%
FI.01.02	Controsfitti, pareti divisorie e compartimentazioni antincendio	3,815%
FI.01.03	Demolizioni e rimozioni	0,726%
FI.01.04	Intonaci	0,864%
FI.01.05	Opere da pittore	0,396%
FI.01.06	Opere di sottofondo	0,946%
FI.01.07	Pavimenti	0,493%

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 12 di 96
---	---

FI.01.08	Porte, infissi, porte tagliafuoco	6,723%
FI.01.09	Rivestimenti	0,129%
FI.01.10	Vetri	0,080%
FI.02	TORRE B	
FI.02.01	Controsolfitti, pareti divisorie e compartimentazioni antincendio	2,518%
FI.02.02	Demolizioni e rimozioni	1,188%
FI.02.03	Intonaci	1,352%
FI.02.04	Opere da pittore	0,327%
FI.02.05	Opere di sottofondo	3,072%
FI.02.06	Pavimenti	1,602%
FI.02.07	Porte, infissi, porte tagliafuoco	7,527%
FI.02.08	Rivestimenti	0,222%
FI.02.09	Vetri	0,190%
FI.03	VASCA RISERVA IDRICA E ANTINCENDIO	
FI.03.01	Calcestruzzi, casseforme e acciaio per c.a.	7,435%
FI.03.02	Demolizioni e rimozioni	0,455%
FI.03.03	Impermeabilizzazioni	0,952%
FI.03.04	Movimenti terra	0,324%
FI.03.05	Opere da pittore	0,019%
FI.03.06	Opere di sottofondo	1,583%
FI.03.07	Opere metalliche	0,219%
FI.03.08	Opere stradali	0,449%
FI.03.09	Porte, infissi, porte tagliafuoco	0,064%
FI.03.10	Sistemazioni esterne	0,475%
IM	IMPIANTI MECCANICI	
IM.00	REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE	
IM.01	Distribuzione fluidi termovettori e corpi scaldanti	1,766%
IM.02	Unità di trattamento aria e distribuzione aria	3,621%
IM.03	Sistema di regolazione e controllo centralizzato Imp. Meccanici	0,224%
IS	IMPIANTI IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO	
IS.00	REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE	
IS.00.01	Idrico sanitario e antincendio	0,404%
IS.00.02	Impianto gas medicali	0,169%

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 13 di 96
---	---

IS.01	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	
IS.01.01	Centrale di accumulo e pressurizzazione idrico-antincendio e sanitario	16,514%
IE	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	
IE.00	REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE	
IE.00.01	Distribuzione principale	0,315%
IE.00.02	Impianto di illuminazione e F.M.	1,869%
IE.00.03	Trasmissione dati, diffusione sonora e TVCC	0,443%
IE.00.04	Impianto di rilevazione incendi	0,380%
IE.00.05	Quadri elettrici	0,399%
IE.00.06	Impianti elettrici per impianti meccanici	0,524%
IE.00.07	Diffusione sonora	0,122%
IE.01	ADEGUAMENTO NORMATIVO	
IE.01.01	Distribuzione principale	0,267%
IE.01.02	Impianto di illuminazione e F.M.	3,348%
IE.01.03	Impianto di rilevazione incendi	5,782%
IE.01.04	Quadri elettrici	0,775%
IE.01.05	Diffusione sonora	5,260%
IE.02	CENTRALE IDRICA	
IE.02.01	Impianti elettrici e regolazione C.I.	0,742%
	TOTALE	100,000%

Art. 6 – Descrizione dei lavori, variazioni delle opere progettate, forma e principali dimensioni delle opere

I lavori che formano oggetto dell'appalto sono descritti negli elaborati del progetto definitivo facenti parte del presente Capitolato Speciale di Appalto, salvo più precise indicazioni che all'atto della progettazione esecutiva potranno essere impartite dalla Stazione appaltante.

Il Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dagli atti contrattuali dell'appalto.

Salvo quando espressamente indicato, nessuna delle opere risultanti dagli elaborati progettuali, è esclusa dall'appalto.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui agli artt. 132 del D.Lgs. 163/2006, artt. 10, 162 e art. 161 del D.P.R. 207/2010.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 14 di 96
---	---

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

Resta inteso che le opere oggetto del presente appalto dovranno essere costruite a regola d'arte, finite, complete e funzionali in ogni loro parte.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso che uno stesso o più atti contrattuali di cui all'art. 8 del presente capitolato prescrivano prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del Direttore dei Lavori; questa orma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di Capitolato, gli elaborati di progetto ad esso allegati ed in particolare non fossero state considerate alcune parti di impianto o di tipi di materiali, resta insindacabile facoltà della Direzione lavori decidere il tipo e le dimensioni delle opere necessarie alla funzionalità degli impianti, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Appaltatore ha inoltre obbligo di esaminare il progetto ai fini di una corretta formulazione dell'offerta ed avere precisa cognizione di passaggi, modalità di posa, finiture, e quant'altro necessario ad una fornitura completa in ogni sua parte.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorchè non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora applicabile e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) l'offerta dell'Appaltatore aggiudicatario;
 - c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali, comprese le tabelle allegato allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 15 di 96
---	---

- d) i Disciplinari Descrittivi e Prestazionali degli elementi tecnici;
 - e) tutti i documenti e gli elaborati grafici del progetto definitivo così come elencati negli allegati al presente documento, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - f) l'elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara eventualmente modificato corretto dalla Stazione Appaltante come previsto all'art. 119 comma 7 del D.P.R. 207/2010;
 - g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e all'allegato XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
 - h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'allegato XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) il regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2007 con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali;
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorchè inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati eventualmente presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 16 di 96
---	---

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata redazione della progettazione esecutiva e la successiva immediata esecuzione dei lavori.

L'impresa appaltatrice con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di:

- ammette in qualsiasi momento l'accesso al cantiere del personale preposto al controllo ed alla alta sorveglianza dei lavori in appalto;
- adeguarsi e avere preso in considerazione nell'offerta che le esigenze della Stazione Appaltante sono prevalenti sulle esigenze dell'impresa e pertanto non saranno ammesse in tal senso riserve.

Art. 10 – Essenzialità delle clausole - conoscenza delle condizioni di appalto

Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Contratto di Appalto, nel presente documento e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

L'Appaltatore, accettando di eseguire il contratto di appalto, conferma senza riserva alcuna la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.P.R.

Tale dichiarazione fa parte integrante del presente documento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Al riguardo l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 17 di 96
---	---

- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente documento, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 11 – Morte o fallimento dell'appaltatore

Salvo quanto disposto dal successivo comma, in caso di morte o fallimento dell'appaltatore il contratto d'appalto si intende risolto ai sensi dell'art. 57, comma 2 del presente capitolato. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007. In alternativa, trova applicazione quanto disposto dall'art. 140 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 12 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- 1 L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2 L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3 Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 18 di 96
---	---

richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 4 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori e il Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
- 6 Il Direttore di Cantiere dovrà essere persona regolarmente abilitata alla professione, ingegnere, architetto, geometra, perito industriale.

Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 14 – Cedibilità del contratto

Il presente contratto d'appalto non è cedibile, pena l'immediata risoluzione automatica, in ottemperanza alle condizioni di cui al art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 19 di 96
---	---

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal presente contratto e in attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Art. 16 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

- 1 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
- 2 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
- 3 Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 17 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto può aver luogo entro **30 (trenta)** giorni dalla data di aggiudicazione definitiva per ragioni di urgenza, il tutto conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006.

Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 18 – Progettazione esecutiva

- 1 L'attività dovrà iniziare a seguito di comunicazione del R.U.P. dopo la stipula del contratto e da tale data decorreranno tutti i termini. In applicazione analogica degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 11, comma 9, 10 e 12 del D.Lgs 163/2006 e 153, commi 1 e 4, del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006. Il R.U.P. può ordinare l'avvio delle attività anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine di servizio.
- 1bis Il Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, l'insindacabile facoltà di richiedere in sede di progettazione esecutiva, modifiche al progetto, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi a quelli previsti per la progettazione stessa. Eventuali conseguenti variazioni dell'importo dei lavori, verranno valutate ai sensi del successivo comma 3.
- 2 Eventuali variazioni quantitative o qualitative previste nel progetto esecutivo o offerte in sede di gara, rispetto alle lavorazioni di cui nel progetto definitivo, non possono prevedere un aumento dell'importo complessivo dei lavori, né possono variare la qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e ogni aspetto

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 20 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

tecnico, che resta fisso e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. E' fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal successivo comma 4. In ogni caso l'appaltatore dovrà segnalare per iscritto la necessità di procedere all'introduzione di varianti motivandole dettagliatamente, la Stazione appaltante procederà quindi all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni proposte e comunicherà l'assenso alle variazioni mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore entro la data di approvazione del progetto esecutivo.

- 3 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto definitivo.

L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 4 previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

- 3bis Resta altresì inteso che laddove le varianti previste al comma 3 che precede, eccedessero il 20% dell'importo contrattuale considerate nella loro totalità, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, indicando una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

- 3ter L'appaltatore, in sede di redazione del progetto esecutivo, assume l'obbligo di totale verifica della progettazione definitiva e preliminare, con l'ulteriore obbligo di segnalare ogni errore o carenza e di porvi rimedio nei termini previsti nei commi che precedono. Approvato il progetto esecutivo l'appaltatore non potrà assumere, in ragione degli impegni assunti nel presente comma, che errori carenze o deficienze del medesimo esecutivo siano imputabili, in tutto o in parte, ai precedenti livelli di progettazione.

- 4 La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro **60 (sessanta)** giorni dall'avvio delle attività di cui al comma 1. La stazione appaltante potrà richiedere modifiche o integrazioni alla progettazione senza che ciò possa comportare compensi aggiuntivi per l'appaltatore stesso.
- 5 Alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma 4, l'Appaltatore dovrà consegnare alla committenza due copie cartacee e digitali del progetto esecutivo completo.
- 6 La committenza sottoporrà a verifica tale documentazione a tal fine potrà avvalersi della consulenza di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 21 di 96
---	---

europea UNI CEI EN 45004, così come prescritto dall'art. 112 del D.lgs. 163/06 e, anche sentiti i progettisti del progetto definitivo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del progetto esecutivo, formulerà le proprie osservazioni in merito all'approvazione del progetto.

- 7 L'appaltatore, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione di tali osservazioni, che potrà avvenire anche via fax, è tenuto a revisionare ed integrare il progetto esecutivo come richiesto e a riconsegnare alla committenza tre copie cartacee e digitali del progetto esecutivo completo revisionato.
- 8 La committenza, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del progetto esecutivo revisionato, si esprimerà in merito all'approvabilità del progetto.
- 9 Qualora il progetto esecutivo risulti approvabile, l'appaltatore è tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ufficiale di approvazione del progetto da parte della committenza, che potrà avvenire anche via fax, a predisporre le copie degli elaborati, necessarie per la presentazione del progetto esecutivo approvato agli eventuali altri Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione. La presentazione a tali Enti dovrà avvenire non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di cui sopra.
- 10 Qualora il progetto revisionato ancora non risulti, secondo motivata disamina, meritevole di approvazione, la committenza formulerà le proprie osservazioni e l'appaltatore sarà tenuto a provvedere alla revisione del progetto fino ad avvenuta approvazione dello stesso, mentre la committenza avrà sempre a disposizione almeno 20 (venti) giorni per la valutazione delle revisioni eventualmente introdotte dall'appaltatore. In questo caso verranno applicate le penali previste in caso di ritardi nella progettazione (art. 19) e potrà eventualmente disporre la risoluzione del contratto.
- 11 Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, il R.U.P., può ordinare all'appaltatore medesimo di provvedere all'effettuazione di seguenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore:
 - Sondaggi a carotaggio continuo e prelievo dei campioni necessari per l'esecuzione di prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica del sito, nonché dove sia ritenuto opportuno e necessario;
 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio.
- 12 Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma precedente, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 4, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.
- 13 La Stazione appaltante ha la facoltà di individuare un soggetto preposto al controllo (staff tecnico di alta sorveglianza con a capo un responsabile) che avrà il compito della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto durante la fase di redazione del progetto esecutivo. Tale soggetto potrà accedere in qualsiasi momento al luogo ove si svolgerà la progettazione esecutiva che l'Appaltatore

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 22 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

avrà l'obbligo di indicare a semplice richiesta da parte dell'organo di vigilanza per effettuare le verifiche che riterrà opportune.

L'appaltatore dovrà relazionare alla Stazione Appaltante sullo stato di avanzamento della progettazione allo scadere del settimo oltre che del quindicesimo e ventunesimo giorno dal termine di cui al comma 1 producendo la relativa documentazione.

Nella relazione l'Appaltatore è tenuto a specificare l'attività di redazione del progetto indicando le risorse utilizzate, le rispettive mansioni e lo stato di avanzamento della progettazione in termini percentuali con indicazione delle incidenze per categoria di lavoro. Allo scadere del 15° e 21° giorno a decorrere dai termini di cui al comma 1, la Stazione Appaltante effettuerà una revisione generale del progetto e potrà impartire eventuali prescrizioni che dovranno essere accolte dall'Appaltatore senza alcuna riserva. Le prescrizioni e variazioni richieste dalla Stazione Appaltante in occasione delle verifiche di cui al capoverso precedente non potranno comportare, a nessun titolo, prolungamento dei termini contrattuali di cui al comma 4 del medesimo articolo, salvo per quanto già disposto dal precedente comma 12.

- 14 Durante la redazione del progetto esecutivo dovrà avvenire un continuo controllo del personale tecnico incaricato all'uopo dall'Appaltatore, al fine di verificarne la capacità tecnica, l'idoneità dei mezzi, strumentazioni ed attrezzature impiegati per svolgere tale ruolo, la progressione nella redazione del progetto esecutivo. Qualora l'organo di vigilanza dovesse ravvisare carenze o inadempienze da parte del soggetto incaricato della progettazione ne notificherà immediatamente la Stazione Appaltante che provvederà alla conseguente messa in mora dell'Appaltatore.
- 15 L'appaltatore sarà tenuto anche alla redazione di integrazioni o variazioni richieste dall'Autorità competente fino all'ottenimento del parere positivo.
- 16 Per il progetto delle strutture è necessario procedere al deposito del progetto presso il competente ufficio provinciale del Genio Civile la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la stazione appaltante.
- 17 L'appaltatore dovrà inoltre predisporre a propria spesa tutte le pratiche necessarie per l'inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant'altro necessario al rilascio di certificazioni e collaudi inerenti gli impianti in appalto.
- 18 L'Appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.
- 19 L'appaltatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione, nell'ambito del quale dovranno essere giustificati, mediante apposito computo metrico, i costi della sicurezza.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 23 di 96
---	---

Art. 19 – Ritardo nella progettazione esecutiva

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 18, comma 4, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1.

Art. 20 – Consegna e inizio dei lavori

- 1 L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione da parte della Stazione Appaltante dell'approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. Le citate comunicazioni potranno essere fatte anche solo a mezzo fax.
- 2 Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il nuovo termine perentorio è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
- 4 Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come eventualmente previsto in sede di stesura del progetto esecutivo, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, come previsto dall'art. 154, comma 6, del DPR 207/2010, se non diversamente consensualmente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. Al riguardo, resta sin d'ora stabilito e convenuto che in ragione delle modalità di consegna frazionata come sopra pattuite, troverà applicazione l'art. 154, comma 7, del DPR 207/2010 e non vi potranno essere domande da parte dell'appaltatore di oneri o compensi, superiori

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 24 di 96
---	---

ulteriori a quelli convenuti, fatta salva l'applicazione della disciplina dell'ultima parte dello stesso comma 7 dell'art. 154 e dell'art. 158.

Art. 21 – Ordine dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco.

In genere, tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal programma allegato al presente Capitolato e che l'Appaltatore è obbligato a sviluppare in forma esecutiva ed a presentare all'approvazione della D.L.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la D.L. ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere indennizzi di sorta.

Art. 22 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Salvo quanto disposto dall'art. 25 comma 7 del presente capitolato, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **450 (quattrocentocinquanta)** (di cui giorni 60 assegnati per la redazione del progetto esecutivo e giorni 390 per la esecuzione dei lavori) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 20.
2. I lavori si intendono ultimati dal momento in cui saranno suscettibili di essere dichiarati agibili da apposita commissione nominata.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, automaticamente adeguato, in ogni sua fase, Il cronoprogramma potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 25 e 26, il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 90 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 158 e 191 del D.P.R. 207/2010 né dell'art. 32 del capitolato generale d'appalto.
5. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 28 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, come offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 25 di 96
---	---

Art. 23 – Lavoro notturno e festivo

1. L'area ove è previsto l'intervento rimane in parte operativa per necessità del Committente per tutta la durata dei lavori, pertanto per nessun motivo potranno essere intraprese lavorazioni che interrompono la funzionale attività in atto.
2. Tutte le lavorazioni da eseguirsi in giorni festivi e/o durante le ore notturne si intendono compensate a corpo come da voce in elenco prezzi. Tale prezzo compensa anche tutti i maggiori oneri derivanti all'Appaltatore per i mezzi d'opera aggiuntivi richiesti dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza alla Esecuzione dei lavori per garantire al termine di ogni fase di lavori l'operatività dell'attività in atto in condizioni di sicurezza.

Art. 24 – Proroghe

- 1 L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 22, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 22.
- 2 In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 22, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3 La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- 4 La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
- 5 Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 6 La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
- 7 Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.
- 8 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 28; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 22 si intende il termine intermedio previsto dal predetto articolo 28,

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 26 di 96
---	---

comma 1 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 25 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e, salvo che la sospensione sia stata dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 27 di 96
---	---

- 8 Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
- 9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 28.

Art. 26 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità anche se legate esclusivamente ad aspetti operativi legati alle attività lavorative in atto; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 22, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 27 – Penali in caso di ritardo

27.1 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1 per mille** (euro uno ogni mille euro) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 20;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 28 di 96
---	---

- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle principali scadenze intermedie qualora individuate.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) e d), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 28 o il termine finale di consegna dell'opera quanto alle sole penali di cui alla lettera d).
 4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 30, in materia di risoluzione del contratto.
 6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 28 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Con la progettazione esecutiva l'appaltatore dovrà redarre il cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione al cronoprogramma di progetto, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ciascuna giornata lavorativa il dettaglio delle lavorazioni che devono essere eseguite. Il cronoprogramma dovrà essere completo di planimetrie indicanti, per ogni giorno o fase lavorativa, le aree interessate dalle lavorazioni, le eventuali restrizioni (in termini di aree non utilizzabili, interruzione di viabilità, accessi impediti, fermo di impianti elevatori, ecc.), disturbi (in termini di emissioni rumorose, infiltrazioni di polveri, interruzioni di reti e servizi, ecc) ed interferenze con le attività sanitarie in svolgimento. Dovranno essere inoltre indicate le misure che verranno adottate per limitare le interferenze e disturbi sopra descritti. Per ogni lavorazione, il cronoprogramma dovrà riportare le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 29 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma prodotto dall'appaltatore in fase di sviluppo del progetto esecutivo e approvato contestualmente al progetto esecutivo stesso dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere integrato dal programma esecutivo presentato dall'appaltatore alla direzione lavori prima dell'inizio dei lavori, e anche modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 29 – Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 18, comma 8;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 30 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
 5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 24, per la richiesta di sospensione dei lavori di cui

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 31 di 96
---	---

all'articolo 25, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 27 e, sussistendone i presupposti, possono comportare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 30 e 67.

Art. 30 – Scioglimento e risoluzione del contratto

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 27, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore- Esecuzione d'ufficio In tutti quei casi previsti dall'Art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646, successive integrazioni e modifiche, nonché dagli artt. 135 e 136 del Dlgs. 163/2006, il Committente è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto od all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.

Il medesimo diritto avrà il Committente:

- a) quando si accertino gravi violazioni di legge da parte dell'Appaltatore in corso di contratto;
- b) quando l'Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti agli ordini impartiti dalla D.L., facoltà che la Committente si è riservata con le disposizioni di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 32 di 96
---	---

- c) quando l'Appaltatore non si attenga al programma operativo o sia in ritardo rispetto ad esso di un tempo superiore al periodo in cui è applicabile la penale, si vedano le disposizioni al art. 27 del presente capitolato speciale d'appalto in merito alle penali;
- d) quando l'Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda l'esecuzione dei lavori;
- e) quando sopravvengano a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- f) inadempienza degli obblighi verso lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori, subappalti a terzi in genere;
- g) nel caso di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza, previa formale costituzione di mora;
- h) irregolare assegnazione dei subappalti.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dal Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

Resta ferma la facoltà del Committente di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora, per qualsiasi motivo, cessi il rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti ed il Committente, ovvero vengano meno i finanziamenti stanziati per l'esecuzione dell'opera oggetto del presente appalto.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro eseguito e delle spese sostenute restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

Art. 31 – Mancata approvazione della progettazione esecutiva

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.
2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:
 - a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
 - b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 33 di 96
---	---

- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
 - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti pubblici, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
 - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del capitolato generale d'appalto.

CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 32 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 33 – Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell'articolo 169, comma 5, del D.P.R. 207/2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, a favore dell'appaltatore, con le seguenti modalità:
 - a) un primo acconto, pari al 40% (quaranta per cento) alla validazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P.; (30 giorni dalla consegna dei lavori)
 - b) il saldo, all'approvazione del progetto esecutivo.
2. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all'appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 può essere effettuato da parte della Stazione appaltante:
 - a) a favore dell'appaltatore a condizione che questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 34 di 96
---	---

- b) direttamente a favore dei progettisti, a condizione che costoro presentino la richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell'appaltatore.
3. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
 4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia; trova applicazione l'articolo 34, comma 8.

Art. 34 – Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 41, 42, 43 e 44, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al **10%** dell'importo totale dei lavori.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. La rata di ultimazione potrà essere di qualunque importo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 35. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 35 di 96
---	---

eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 62, commi 4, 5 e 6, e 63, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 35 – Pagamenti a saldo

1. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento del saldo e delle ritenute di cui all'articolo 34, comma 2, è disposto solo dopo che alla Stazione Appaltante sarà stato trasmesso dalla Commissione di Collaudo il certificato di collaudo tecnico amministrativo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
4. Ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 63, commi 4, 5 e 6, e 64, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 36 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 36 di 96
---	---

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 37 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 35, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 38 – Revisione prezzi

Si applica la disciplina di cui all'art. 115 del D.l.gs. n. 163/2006.

Art. 39 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 116 del codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 37 di 96
---	---

Art. 40 – Conto finale dei lavori

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.
2. Col conto finale è accertato e proposto l'importo del saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale che verrà trasmessa alla Commissione di Collaudo per richiedere il collaudo tecnico amministrativo dell'opera.
4. Lo stato finale dei lavori è pagato alla stregua di uno stato di avanzamento lavori. Alla presentazione della fattura relativa al conto finale, l'appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria pari all'importo del conto finale stesso ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.lgs. 163/2006.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori e il conto finale sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dall' art. 178 e seguenti del DPR 207/2010, osservate, in particolare, ai fini dell'apposizione di eccezioni, domande o riserve le modalità e le scadenze stabilite agli artt. 189, 190 e 201 dello stesso DPR.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 38 di 96
---	---

Art. 41 – Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 50 o 51, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del DPR 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 52, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 42 – Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 39 di 96
---	---

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Tabella "A", di cui all'Art. 5 del presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «A», integrante il capitolato speciale e composti dagli oneri o generici diretti per la sicurezza tabella «A» rigo b1 e dagli oneri indiretti o speciali per la sicurezza tabella «A» rigo b2, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «A». Di questi si intende contabilizzabile e di conseguenza liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito delle opere in via di realizzazione.

Art. 43 – Lavori in economia contrattuali

1. Il Responsabile del procedimento, su proposta motivata del Direttore dei Lavori, potrà ordinare l'esecuzione in economia di ulteriori lavorazioni, comprese nell'importo a base d'asta, per lavorazioni aggiuntive impreviste o complementari.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del DPR 207/2010.
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
4. Saranno contabilizzate "in economia" le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.
5. Per i lavori in economia, i macchinari, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. La manodopera per i lavori in economia dovrà essere qualificata per i lavori da eseguire e provvista degli attrezzi necessari.
6. I prezzi relativi alla manodopera, ai materiali e noleggi saranno riconosciuti con le seguenti modalità:

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 40 di 96
---	---

Manodopera - Per le prestazioni espressamente richieste di mano d'opera in economia si fa riferimento ai costi orari della provincia di Siracusa – manodopera sui quali non sarà applicato alcun ribasso d'asta

Materiali - Noli - Trasporti - Per la fornitura espressamente richiesta dei materiali a piè d'opera, noleggi, trasporti, etc. si fa riferimento al prezzario ufficiale del provveditorato regionale delle opere pubbliche per la Sicilia su cui sarà applicato il ribasso d'asta;

Spese generali e utile d'impresa 25% su cui sarà applicato il ribasso d'asta.

Fatta salva ogni diversa pattuizione prevista in contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore Lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore Lavori.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Art. 44 – Valutazione dei lavori

1. I lavori saranno valutati con il prezzo “a corpo” esposto in contratto e che deve ritenersi accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
2. Nel prezzo contrattuale sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
3. Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere, in ogni particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.
4. Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione negli atti d'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché utile per l'Appaltatore.
5. Non sono considerate varianti gli interventi di dettaglio disposti dalla D.L., contenuti entro un importo del 5% delle macro categorie di lavoro dell'appalto (strutture, opere edili e impianti) e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 41 di 96
---	---

6. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di considerare compresi e compensati con il prezzo "a corpo" tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con l'attività in atto, che inficiano la normale pianificazione del cantiere e dei lavori nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari, congiuntamente all'assunzione di responsabilità civili e penali oltre il normale.
7. Le opere da compensare a corpo, come indicate all'art.2, sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni e dagli elaborati tecnici allegati al progetto; sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente le varianti in aumento secondo i limiti di legge o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
8. Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
9. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltatore, di qualunque tipo.
10. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
11. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5 CAUZIONI E GARANZIE

Il presente capo è disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 e 123 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 - 1668 - 1669 del c.c.

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni caso non inferiore ad anni 2 (due) dalla data del verbale di ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto e comunque fino a collaudo favorevole avvenuto.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 42 di 96
---	---

Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo.

Per i macchinari e/o gli impianti la cui fornitura è prevista nel presente appalto, l'Appaltatore si impegna, alla scadenza della garanzia di anni 1, a rendere il Committente titolare di eventuali garanzie residue prestate da costruttori e/o fornitori fino a collaudo favorevole avvenuto.

Durante il periodo di garanzia è onere dell'Appaltatore provvedere, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Direzione Lavori e/o dal Committente, alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito.

Durante tale periodo l'Appaltatore risponderà inoltre di ogni danno derivato al Committente ed a terzi, dalla non corretta esecuzione delle opere e/o dal cattivo funzionamento degli impianti, anche se ciò non sia stato rilevato in sede di collaudo.

Art. 45 – Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e, è richiesta una cauzione provvisoria pari al **2% (due per cento)** dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi del citato art. 75, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, e ss.mm.ii. in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti associati.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 43 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

Art. 46 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. 207/2010 è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10 per cento**; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 44 di 96
---	---

Art. 47 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n.207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
 - a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
 - b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
 - c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010.
7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 45 di 96
---	---

Art. 48 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi punti. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

48.1 Assicurazione delle opere in corso ed esistenti

La polizza "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione" contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza dovrà essere redatta secondo il DM 123/04 con un massimale pari all'importo di aggiudicazione incrementato di un importo aggiuntivo pari al 20% dello stesso.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

3. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 46 di 96
---	---

4. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
5. Si precisa che in relazione alle garanzie assicurative di cui ai commi 3 e 4, qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

48.2 Assicurazione R.C.V.T.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) redatta secondo lo schema tipo 2.3 del D.M. 123/04 Sezione B.

Essa dovrà avere un massimale pari a **Euro 500.000,00** ed includere i danni di cui alle lettere j), l) e m) di cui all'art. 12, Sez. B, dello schema tipo 2.3 di cui al Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

La polizza deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, e tutti gli autorizzati a qualunque titolo dall'Amministrazione.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. 207/2010 e dall'articolo 37 comma 5 D.Lgs. 163/2006.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 47 di 96
---	---

Art. 49 – Assicurazione della progettazione esecutiva

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del D.P.R. 207/2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 18, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a **Euro 224.000,00**.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
 - a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.P.R. n. 34 del 2000;
 - b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 48, comma 8, è estesa altresì ai danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

CAPO 6 QUALITÀ', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 50 – Qualità e provenienza dei materiali

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte della D.L.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori; l'accettazione si intenderà approvata se entro il medesimo termine non vi sia dissenso espresso da parte della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 48 di 96
---	---

- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come allegati al presente capitolato;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle Specifiche Tecniche.

In particolar modo i materiali ed i prodotti utilizzati nelle costruzioni devono rispondere ai requisiti indicati al Capitolo 11 delle nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni del DM 14-09-2005.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

Ogni approvazione rilasciata dalla D.L. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle Specifiche Tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del DM 145/2000e art 167 del DPR 207/2010.

Art. 51 – Esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della D.L.

L'Appaltatore dovrà demolire e rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

La D.L. potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità dalle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non daranno luogo a incremento del prezzo contrattuale. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della D.L., l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la D.L. accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 49 di 96
---	---

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lg.vo 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 52 – Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nel presente capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 50 di 96
---	---

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 53 – Lavori eventuali non previsti – varianti

1. La Committente si riserva, nei limiti di quanto esposto dagli artt. . 132 del D.Lgs. 163/2006, 135 e 161 del DPR 2072010, la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo nelle opere appaltate quelle modifiche e variazioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti negli atti contrattuali.
2. Parimenti la Committente, in deroga a quanto previsto dagli artt.1 e 2 del presente atto e dagli artt.1660 e 1661 c.c. , potrà sopprimere in tutto o in parte categorie di lavori che ritenesse non più necessarie o idonee, oppure scorporare in tutto o in parte lavori e forniture previsti dal presente atto, entro il limite di legge, per provvedervi direttamente o affidarli ad altri o introdurne altri non previsti, senza che da ciò derivi diritto all'Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno.
3. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore ove quest'ultimo, seppur richiesto, non provveda a propria cura e spese alla nuova progettazione nei termini perentori indicati dalla medesima Stazione appaltante".
6. Per eventuali lavorazioni o materiali riguardanti esclusivamente varianti richieste dalla Committente, si farà riferimento al seguente articolo.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 51 di 96
---	---

Art. 54 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
3. In particolare, in conformità con il disposto di cui all'art. 163, comma 1, lett. a) del regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per valutare i nuovi prezzi saranno utilizzate le voci contenute nei prezziari utilizzati dalla stazione appaltante per la redazione del progetto definitivo, Ovvero i prezziari della Regione Calabria.
4. Qualora alcuni prezzi non si riscontrassero nel sopraccitato Bollettino si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Dlgs 163/2006 e relativi Regolamenti d'attuazione.

CAPO 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 55 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 56 – Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 52 di 96
---	---

Art. 57 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell'appaltatore, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell'appaltatore.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 48.

Art. 58 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Qualora l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 53 di 96
---	---

comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'articolo 18, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo.

7. L'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art. 59 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, 29 e 30 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie previste dallo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 47, previsto dall'articolo 91 comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 60 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 54 di 96
---	---

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 61 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 118 del Codice dei contratti:
 - a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
 - b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
 - d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 55 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 56 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza l'applicazione di sconto alcuno. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è, inoltre, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - il DURC (art. 90 comma 9 lettera b del T.U. 81/2008) aggiornato contestualmente alla consegna del subappalto e degli altri atti, oltre alle dichiarazioni di cui art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi degli articoli 57 e 59 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 57 di 96
---	---

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. I progettisti dell'appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione l'articolo 62, comma 3.

Art. 62 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 58 di 96
---	---

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 63 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Al fine del pagamento al subappaltatore, effettuato ai sensi del comma 1, in occasione degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, il subappaltatore trasmette, tramite l'affidatario, all'Ente committente il DURC, nonché copia dei versamenti dovuti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
5. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, prima del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, le Casse Edili devono rilasciare il DURC comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 59 di 96
---	---

CAPO 9 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 64 – Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. provvede a nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 60 di 96
---	---

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 65 – Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 64 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Siracusa.

Art. 66 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 61 di 96
---	---

a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 62 di 96
---	---

Art. 67 – Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
 - b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 57 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 63 di 96
---	---

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

Art. 68 – Riserve

Quando sorgano contestazioni da parte dell'Appaltatore si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo quanto previsto dal art. 190 e 191 del D.P.R. n.207/2010.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 64 di 96
---	---

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dalla normativa sopra citata.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

Qualora l'Appaltatore avendo firmato con riserva il Registro di Contabilità, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art.191 del citato D.P.R. n.207/2010, si avranno come accertati i fatti

registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

Art. 69 – Ordini di servizio

Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali.

CAPO 10 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 70 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 20 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 65 di 96
---	---

Art. 71 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 72 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di Legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.
7. A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'Art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente al Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo finale.
8. L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l'assistenza tecnica sino all'intervenuto collaudo definitivo.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 66 di 96
---	---

Art. 73 – Disegni costruttivi, rilievi e verifiche, documentazione di fine lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, verificare e sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile, il progetto costruttivo ed i dettagli di progetto inerenti le varie opere come precisate ed individuate negli atti di appalto.

L'Appaltatore in sede di controllo di progetto costruttivo dovrà verificare la congruità con le opere esistenti, proponendo all'occorrenza soluzioni progettuali alternative.

DOCUMENTAZIONI DA CONSEGNARE ALLA FINE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

Documentazione per l'esercizio

La documentazione per l'esercizio - in 3 copie cartacee di 1 su cd - dovrà contenere:

- Tutti gli elementi atti a consentire a personale specialista la manutenzione e la conduzione dei manufatti e degli impianti comprendenti disegni, schemi, calcoli di dimensionamento.
- Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature completo di lista ricambi:

Tali elaborati (As-Built) dovranno essere redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni loro parte l'opera realizzata. Nella valutazione degli oneri inclusi nel presente appalto l'Appaltatore dovrà tener conto di quanto segue:

a) i disegni da produrre su cd:

planimetria generale dell'area di intervento completa di quanto realizzato con riferimento ad aggancio ai capisaldi noti con indicato:

- rete di sottoservizi dell'area di intervento che comprenda le preesistenze note, le eventuali modifiche apportate, quanto di nuovo realizzato (As-Built) fino ai punti di recapito e/o connessione, anche se esterni all'area di intervento. Quanto sopra sia per le opere infrastrutturali come cavidotti, drenaggi, tubazioni, ecc. che per le reti impiantistiche vere e proprie.

layer di ogni tipo d'impianto realizzato per ogni quota significativa di passaggio con evidenziate in modo inequivocabile le sezioni montanti.

Prescrizioni tecniche riguardanti il sistema CAD:

- I disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia su CD.
- Il supporto cartaceo dovrà essere ricavato, tramite plotter, dal relativo disegno consegnato anche su CD in formato DWG;
- La tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri ecc., sarà concordata con la Direzione Lavori secondo gli standard della Committente;
- I disegni dovranno essere realizzati su formati UNI, fino al formato massimo A0; eventuali eccezioni sono da definire con la Direzione Lavori. Dovranno essere evidenziate le misure quotate di tutti gli elementi architettonici e costruttivi (dimensione totale, distanze intercorrenti, distanze progressive, quote assolute spessori, ecc.) in scale opportune.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 67 di 96
---	---

DOCUMENTAZIONE PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

Saranno consegnati in 4 copie firmate in originale:

Documentazione ex lege 46/90 ove previste consistente in:

- Progetto conforme a quanto effettivamente realizzato firmato da professionista abilitato (che sarà depositato quale variante finale agli organi di sorveglianza ed al committente secondo i modi e i tempi previsti dalla legge).
- Dichiarazione di conformità.
- Allegati alla dichiarazione di conformità.
- Documentazione per denuncia impianti messa a terra, scariche atmosferiche, antideflagranti, ecc..
- Copia della ricevuta di deposito in Comune della documentazione di legge.
- Copia della ricevuta di deposito in C.C.I.A.A. della documentazione di legge sui materiali impiegati e manufatti .
- Altre eventuali richieste da Enti (es. VV.F. certificazioni, omologazioni e dichiarazioni di legge). In particolare, sono altresì a carico dell'appaltatore e compensate dall'importo a corpo o base 'asta dette attività, nonché la predisposizione altri e tutti gli adempimenti volti all'ottenimento di collaudi specialistici (ascensori, macchinari, impianti, ecc,) nonché alla autorizzazione e nulla osta, anche preventivi, quali pratica per l'ottenimento CPI, ISPESEL, ASL. Provincia e smaltimento acque bianche, ecc.

CAPO 11 NORME FINALI

Art. 74 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - c. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 68 di 96
---	---

o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- d. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- e. contestualmente alla consegna dell'opera o di sue parti, l'Appaltatore dovrà fornire, a sua cura e spese, il progetto "as built" contenente, tra gli altri:
- tutti gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati;
 - tutti i "data sheet" e le specifiche tecniche trasmesse nel corso dell'appalto;
 - le monografie di ogni singola apparecchiatura e delle opere eseguite (anche nel caso in cui esse siano
 - commissionate a sub-fornitori e/o subappaltatori), complete; le prescrizioni per i controlli e la manutenzione riassunte su apposite schede sulle quali sarà indicato in modo sintetico quanto segue:
 - . tipo di intervento;
 - . periodicità;
 - . durata dell'intervento;
 - . numero e qualifica del personale addetto;
 - le certificazioni degli elementi prefabbricati utilizzati;
 - le certificazioni delle apparecchiature.

Tutta la documentazione e gli elaborati tecnici "as built" saranno forniti nei tipi qui di seguito descritti:

- disegni riportati su CD-ROM, in formato DWG;
 - n. 3 copie su carta dei disegni di cui al punto 1 in formato UNI;
 - Specifiche e Relazioni Tecniche, Manuali di installazione e manutenzione in lingua italiana, redatte in "Word" o in formato PDF (Adobe Acrobat), su CD-ROM e riprodotte su carta in n.3 copie.
- f. la redazione, entro 20 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo, del piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 69 di 96
---	---

Tale documento deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

74.1 Formazione del cantiere

La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti/attrezzature suddetti.

Le aree di cantiere e di lavoro dovranno essere recintate e dotate di impianto di segnalazione luminosa.

Sarà comunque in grado di impedire il facile accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi operanti.

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli sbarramenti diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro.

La realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della D.L. e/o della Committente. In ogni caso l'Appaltatore dovrà assicurare il massimo contenimento del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni, compresa la messa a disposizione di sorgenti luminose autonome;

La pulizia quotidiana del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi avendo particolare cura al rispetto degli aspetti ambientali così come prescritti dal Decreto VIA n.6917 del 23/01/2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 47 del 25 febbraio 2002)

La rimozione tempestiva dei materiali di risulta;

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione presenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione delle stesse;

L'Appaltatore dovrà adottare idonee misure individuali di protezione al fine di prevenire rischi connessi all'esposizione al rumore degli addetti ai lavori.

74.2 Concessioni di pubblicità

L'esclusività della Committente per eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature, macchinari fissi e mobili.

74.3 Locali uso ufficio/ripari

La costruzione, la manutenzione e l'esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione Lavori e dell'Impresa ed assistenza, arredati in maniera adeguata, completi di telefono, illuminati, riscaldati, condizionati, ecc.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 70 di 96
---	---

Sono a completo carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture e le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per l'illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per l'acqua sia potabile che di lavaggio.

Gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per la guardiania.

L'esecuzione dei prescritti ripari per le opere provvisori, il materiale accatastato e le attrezzature di cantiere con indicazioni di pericolo a mezzo cartelli e, di notte, segnalazioni luminose regolamentari.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. n. 393 del 15.06.1959 e del relativo regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 08.06.1982.

Quanto sopra senza pregiudizio delle responsabilità che si intendono sempre a carico dell'Appaltatore.

Più in dettaglio i locali ad uso ufficio per la D.L. nonché gli automezzi a disposizione della stessa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

La costruzione, manutenzione ed esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione Lavori ed assistenza, sono a carico dell'Appaltatore.

Gli uffici destinati alla Direzione Lavori dovranno essere sobriamente arredati ed essere dotati di attrezzature tecniche ed arredi.

Gli uffici di Direzione Lavori dovranno consistere in almeno due stanze da lavoro più una sala riunioni tra loro comunicanti, servizi igienici ed un ripostiglio e dovranno essere dotati di un accesso autonomo dall'esterno del fabbricato e comunque non comunicanti direttamente con gli uffici dell'Appaltatore e delle eventuali Imprese subappaltatrici.

I suddetti locali, illuminati, riscaldati e condizionati, dovranno essere di grandezza idonea ovvero adeguata alla attività da svolgere al loro interno e comunque conformi alle norme vigenti, sia da un punto di vista igienico-sanitario che impiantistico (anche di equivalente tipo prefabbricato).

Dovrà essere fornita dall'Appaltatore un'adeguata e moderna dotazione di cancelleria e materiale di consumo occorrenti all'espletamento dell'attività della Direzione Lavori.

Gli uffici della Direzione Lavori saranno muniti di adeguati locali servizi igienici, completi di vasi a sedile e relativi accessori, nonché di locale di pulizia dotati di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza. Per gli scarichi dei liquami sarà provveduto così come disposto nei o punto per i servizi igienici da destinarsi agli operai.

Sarà a completo carico dell'Appaltatore, onde consentire al Direttore dei Lavori ed ai suoi coadiutori (Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere, ecc.) l'accesso e la mobilità sia nelle aree di cantiere che in quelle comunque interessate, direttamente o indirettamente alla produzione di materiali, manufatti, elementi semplici o complessi, impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature impiegati o comunque occorrenti alla realizzazione dell'opera o di sue parti, dovrà mettere a disposizione degli stessi,

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 71 di 96
---	---

personale, attrezzature, mezzi ed automezzi per l'espletamento dei controlli, qualifiche ed ispezioni, nonché delle verifiche e delle misure, oltre ai mezzi personali di protezione, appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate (in cava, impianto, stabilimento, cantiere, ecc.) anche in relazione alle avverse condizioni meteorologiche.

Sono altresì a completo carico dell'Appaltatore le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.

Nell'ufficio della Direzione Lavori dovrà essere ubicato uno stiletto contenente n. 4 paia di stivali, n. 4 paia di scarpe antinfortunistiche, n. 4 impermeabili e/o mantelle e n. 4 caschi da cantiere le cui taglie saranno preventivamente comunicate dalla D.L., per il personale dell'Ufficio Direzione Lavori ed eventuali visitatori (Responsabile del Procedimento, Commissione di Collaudo, ecc.).

Tutti gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino all'approvazione del collaudo finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione degli stessi.

74.4 Allacciamenti – opere temporanee

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi sono a carico dell'Appaltatore.

Ove non fosse possibile l'allacciamento alle reti (quali ENEL, TELECOM, etc.) e sempre che non ostino impedimenti tecnici, la Committente può fornire a richiesta e a spese dell'Appaltatore le suddette utenze.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei lavori, sia per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell'Appaltatore, in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, su richiesta della Committente, dovrà concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

Dovrà pure permettere, su richiesta della Committente, che altre Imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, etc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con approvazione della Committente.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 72 di 96
---	---

74.5 Tettoie, ricoveri e servizi igienici per gli operai

La costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato prefabbricato con sufficiente numero di servizi igienici completi di vasi a pavimento e relativi accessori e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di gres o di cloruro di polivinile, per il regolare

scarico dei liquami nelle più vicine fogne pubbliche. In assenza di fognatura le predette canalizzazioni

addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente ed a norma di leggi e regolamenti;

l'approntamento, ove necessario, di idonei alloggi per gli operai.

74.6 Lavoro contemporaneo con le altre imprese

L'accettazione di tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione in più riprese ed in più fasi delle diverse categorie di lavoro, che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

74.7 Rilievi topografici, canneggianti, strumenti, ecc.

La completa responsabilità della esattezza dei rilievi (topografici e non) che dovessero essere richiesti dal D.L. ed il carico degli oneri connessi.

I canneggianti, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per i rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo di lavori che possono occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'Appaltatore si farà carico, infine, di fornire a fine lavori le tavole as-built dell'intervento realizzato, relativamente sia alla parte edilizia sia a quella impiantistica, sia su supporto cartaceo che magnetico in formato da stabilire in accordo al D.L.

74.8 Cartelli indicatori

L'installazione nel sito indicato dalla D.L., entro 7 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposite tabelle indicative dei lavori. Il tabellone di mt. 8x5 dovrà contenere: il

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 73 di 96
---	---

logo della Committenza, la rappresentazione tridimensionale del progetto e tutti i dati e nominativi di legge. Dovrà avere idonea struttura di sostegno e fondazione ed essere collocata in posizione concordata con la Committente.

A richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore provvederà ad installare un numero di cartelli adeguato.

L'Appaltatore provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provvederà all'installazione dei tabelloni entro il termine di 15 giorni o comunque entro 7 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

74.9 Cartelli di avviso e lumi

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque l'adozione di ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante periodi di sospensioni dei lavori.

74.10 Modelli e campioni

L'esecuzione di tutti i modelli di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla D.L.

L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della D.L. e dei Progettisti.

74.11 Esperienze, prove, saggi, analisi e verifiche

L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla D.L., compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche riportate nelle Specifiche Tecniche di Capitolato o che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

74.12 Conservazione dei campioni

La conservazione fino all'approvazione del collaudo finale; in appositi locali presso l'Ufficio della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma del Direttore Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 74 di 96
---	---

74.13 Mantenimento del transito e degli scoli delle acque

Ogni spesa per il mantenimento fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

74.14 Costruzioni, spostamenti, mantenimento e disfacimento di manufatti, impalcature, costruzioni provvisionali, impianti

La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo disfacimento dei manufatti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti manufatti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legame, d'acciaio od altro materiale. I manufatti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere e realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose.

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.

La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

Dovranno essere garantite tutte le opere necessarie al mantenimento dell'attività in atto.

In particolare le opere provvisionali per la realizzazione delle strutture verticali ed orizzontali (casceforme, opere di puntellazione, banchinaggi, eccetera) e i ponteggi di facciata dovranno essere calcolati da professionista abilitato e dovranno essere realizzati in modo da non limitare la funzionalità dell'attuale torre di controllo con particolare riferimento al lato pista, senza che l'appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo.

74.15 Attrezzi, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori

L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. Il numero delle apparecchiature e personale dovrà essere tale da garantire il rispetto dei tempi previsti dal programma dei lavori.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 75 di 96
---	---

74.16 Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordati nel successivo punto 29 del presente articolo.

74.17 Direzione del cantiere

L'affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione del Cantiere (art. 25 del presente Capitolato) ad un Ingegnere od Architetto, oppure ad un Geometra, o un Perito, regolarmente iscritti nell'Albo professionale, secondo le rispettive competenze. La nomina del Direttore Tecnico di Cantiere deve avvenire prima dell'inizio dei lavori e l'Appaltatore dovrà fornire al D.L. apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

Al Direttore di Cantiere competerà ogni più ampia responsabilità civile e penale inerente a tale qualifica, sia per la buona e regolare conduzione dei lavori anche per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2087 C.C. e della normativa vigente in materia, in ordine ai piani di sicurezza predisposti da tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori, in modo che la Committente ed il Direttore dei Lavori e Coordinatore alla Sicurezza alla esecuzione dei lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale.

Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura in oggetto del presente contratto.

Dalla Direzione Lavori, il Direttore di Cantiere riceverà le disposizioni inerenti la condotta dei lavori, la loro esecuzione e la loro verifica; dal Coordinatore alla Sicurezza per l'esecuzione dei lavori riceverà le disposizioni per il rispetto del Piano di Sicurezza.

E' facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del Direttore di Cantiere, nonché di chiedere l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori in caso di constatata negligenza o indisciplina. A tali richieste l'Appaltatore dovrà prontamente aderire.

74.18 Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

L'adozione nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati nel successivo punto 29 del presente articolo dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione, al coordinamento della sicurezza alla esecuzione dei lavori, contabilità e sorveglianza dei lavori.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 76 di 96
---	---

74.19 Responsabilità dell'operato dei dipendenti

L'assunzione di responsabilità in merito all'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

74.20 Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee

Le indennità per passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisorie, per strade di servizio, ecc.

74.21 Indennità per cave e depositi

Le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento anche fuori del sedime delle aree oggetto dei lavori di materiali di risulta nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.

74.22 Risarcimento danni per depositi, escavazioni, installazioni impianti, scarichi di acqua, danneggiamento piante

Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, installazione degli impianti ed opere di cui ai precedenti punti 74.20 e 74.21, manovra degli impianti stessi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, ecc.

74.23 Danni a proprietà dell'Azienda e a persone

L'adozione di tutte le opportune cautele, osservando anche le disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica, per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (frammenti, lesioni, allagamenti, ecc.) all'Ente Nazionale Aviazione Civile, alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

74.24 Interferenze con impianti esistenti

Il rilievo e l'identificazione preventivi delle reti impiantistiche esistenti (cavi e condotte), anche interrati, presenti nelle pavimentazioni, nei cunicoli, negli scantinati, nei controsoffitti interferenti con le opere oggetto dell'appalto, al fine di verificare interferenze con le lavorazioni oggetto dell'appalto e concordare con la Direzione Lavori la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso.

Gli eventuali allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante l'esecuzione dei lavori, la continuità del funzionamento degli impianti e delle infrastrutture esistenti nei termini che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 77 di 96
---	---

L'Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dall'interruzione accidentale delle reti impiantistiche esistenti provocata dalle lavorazioni oggetto del presente appalto.

74.25 Utilizzabilità delle aree di cantiere

Il rispetto totale delle disposizioni impartitegli dalla D.L. in merito ad ampiezza e limitazioni inerenti

l'utilizzabilità delle aree di lavoro, in relazione alle esigenze della Committente ed alla contemporanea attività di esecutori terzi.

74.26 Prove

Tutte le prove previste ed elencate nelle Specifiche Tecniche di Capitolato o richieste dalla D.L., comprese le prove di carico per collaudi statici e quanto altro sarà indicato dalla D.L. al fine di garantire la qualità e la buona esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto.

74.27 Progettazioni e calcolazioni

La progettazione costruttiva delle opere con l'integrazione dei dettagli di cantiere necessari per l'esecuzione delle opere stesse senza alcuna alterazione e/o modifica di quanto previsto in progetto esecutivo d'appalto.

Tale progettazione costruttiva dovrà avere l'approvazione della D.L.. L'Appaltatore prima di procedere alla stesura degli elaborati costruttivi di cantiere dovrà a sua cura e spese effettuare un accurato controllo al fine di verificare la congruità con le opere esistenti già realizzate o in fase di realizzazione.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare appropriata documentazione alla Direzione Lavori, per l'approvazione almeno 15 gg. prima di dare inizio alla lavorazione stessa. L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti. Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento delle previste autorizzazioni, permessi, certificazioni, ecc.

74.28 Protezione delle opere

L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 25 e 26 del presente Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, frammenti di materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 78 di 96
---	---

74.29 Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o presenti in cantiere

Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore.

Pertanto fino all'approvazione del collaudo finale l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

74.30 Approvvigionamento dell'acqua per i lavori

L'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori.

74.31 Acqua potabile

La fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri di potabilizzazione.

74.32 Ubicazione del cantiere

Le difficoltà che durante lo sviluppo programmato dei lavori potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali limitazioni del traffico stradale.

74.33 Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito

L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree del cantiere e di deposito, compreso ogni eventuale onere di discarica, su richiesta del Direttore Lavori per necessità inerenti l'esecuzione delle opere.

74.34 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali

74.34.1 Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge

L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, Enaoli, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non indicata.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 79 di 96
---	---

L'Appaltatore dovrà, anche ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300, applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

L'Appaltatore è responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento della iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

L'emissione della documentazione di cui all'art. 74.41 del presente capitolato.

74.34.2 Piano delle misure per la sicurezza

Ai sensi dell'art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 l'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore in fase di progettazione allegato al progetto (di cui agli artt. 100 e 101 del D.Leg.vo, 9 aprile 2008, n. 81) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

La Committente, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi degli artt. 18 e 19 del predetto D.Leg.vo 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

La Committente si riserva di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non si attenga a quanto stabilito dal Coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori.

74.35 Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

Sottomissione alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza all'esecuzione dei lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del concreto inizio dei lavori, di tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 80 di 96
---	---

Sottomissione alla Committente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto di tutta la documentazione necessaria per la richiesta del DURC, la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

Sottomissione alla committente prima del pagamento di ogni S.A.L. delle copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativa al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori. Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte della Committente la sospensione del pagamento degli stati di avanzamento lavori. La Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione di cui sopra prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento.

74.36 Retribuzioni dei dipendenti

Applicazione integrale nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette nonché di quelle di cui al art. 63, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

74.37 Divieto di cottimi

Il rispetto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi" e quanto in materia disposto dalle legge n. 55 del 19.03.90.

74.38 Rapporto solidale committente appaltatore - violazione delle norme di cui ai punti 74.35 , 74.37

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- codice civile artt. 1655 – 1677;
- D.lgs. n. 276/2003, art. 29, modificato dal D.Lgs. N. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);
- Decreto legge n. 223/2006, art. 35 punti 28 – 35 (Decreto Bersani).

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 81 di 96
---	---

E considerato che il Committente risponde in solido con l'Appaltatore in merito al:

- a) Pagamento della retribuzione ai lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo 276/03 s.m.i
- b) pagamento della contribuzione assicurativa e previdenziale (INPS, INAIL, Cassa Edile) nei confronti dei lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo n. 276/2003 s. m. i., ed art. 35 punti 28 – 35, Decreto legge n. 223/2006.
- c) Versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente art. 35 punti 28 – 35, Decreto Legge n. 223/2006.

Si conviene che il pagamento del corrispettivo da parte del Committente all'Appaltatore alle normali scadenze contrattuali è subordinato all'acquisizione dei seguenti documenti, da consegnare al Committente, che restano quale onere esclusivo a carico dell'appaltatore:

1. regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del libro matricola;
2. regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori;
3. regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori, mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l'avvenuta erogazione della retribuzione mediante presentazione di fotocopia del cedolino paga firmato dal singolo lavoratore; sono da escludere in ogni caso dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contanti;
4. regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi attraverso il riscontro del pagamento del modello fiscale F24;
5. regolare versamento della retribuzione differita e dei contributi assicurativi previdenziali nei confronti della Cassa Edile.

La documentazione sopra indicata, dovrà essere fornita in copia dall'Appaltatore al Committente alle scadenze contrattuali di cui ai singoli SAL. In assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua rispetto all'onerosità dell'appalto, il committente, ai sensi dell'art. 35 D.L. n. 223/2006, è autorizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte dell'Appaltatore della predetta documentazione. Nessuna azione di rivalsa può essere assunta dall'appaltatore inadempiente nei confronti del Committente. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile) ritenute fiscali, ecc., rappresenta grave violazione contrattuale per la quale il Committente, a insindacabile giudizio può procedere con la risoluzione del contratto.

74.39 Responsabilità dell'appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori

Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti è di diretta responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà comunque presentare in copia tale documentazione al Committente prima del pagamento del corrispettivo alle normali scadenze contrattuali.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 82 di 96
---	---

74.40 Fotografie

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Le spese per la fornitura alla Committente di fotografie, in due copie formato cm.18x24, che illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione d'ogni stato d'avanzamento, e dimostrazione del progredire dei lavori nella frequenza richiesta dalla D.L.

La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all'Appaltatore.

74.41 Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza, tasse

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).

Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento dei concessioni, permessi, e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite purché rispondenti al progetto approvato o alle successive varianti sempre approvate, ad occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasposto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile del pagamento di:

- a) Tutte le tasse, tributi e diritti gravanti sull'Appaltatore in conseguenza dei lavori affidati e comunque dovute.
- b) Tutte le tasse ed oneri sociali imposti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro o norme sindacali inerenti o commisurati al compenso (salario, stipendio o altro) corrisposto ai propri dipendenti per le prestazioni di cui al presente Appalto, comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le tasse e contributi per le assicurazioni sociali, pensioni, vitalizi ed assicurazioni contro l'invalidità e gli infortuni sul lavoro.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 83 di 96
---	---

- c) Tutte le imposte ascrivibili all'Appaltatore per legge, tra le quali imposta sul valore aggiunto, tassa di bollo, dazi di dogana, ecc.

L'Appaltatore solleva il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento di tali tasse e contributi, nonché dalle penali ed interessi su di essi gravanti per mora o errate informazioni.

L'Appaltatore provvederà a pagare od estinguere ogni obbligazione dei propri dipendenti o pretese di altri creditori per crediti o qualsiasi altro diritto.

74.42 Pulizia delle opere in corso

74.42.1 Pulizia in corso di costruzione

La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite, lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere ed oneri connessi, con particolare riferimento alle aree operative.

74.42.2 Materiali provenienti dalle demolizioni e scarifiche

Consegna nei magazzini e/o aree di deposito della Committente di tutti i materiali di demolizione ritenuti recuperabili dalla D.L./Committenza ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima D.L., con sopportazione dei relativi oneri anche connessi alla richiesta di eventuali autorizzazioni per l'espletamento di tale attività prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti.

I materiali qualificabili quali residui di lavorazioni precedentemente effettuate, costituenti rifiuti, dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione e con le modalità previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale, con sopportazione dei relativi oneri.

74.43 Ricevimento, sistemazione, collocazione, custodia dei materiali, provviste e forniture escluse dall'appalto

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico con onere anche della costruzione delle necessarie opere provvisorie, sistemazione degli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni del Direttore Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei materiali, forniture, provviste.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera.

I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'Appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite dall'Appaltatore che da altre ditte o dalla Committente.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 84 di 96
---	---

74.44 Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo.

In particolare dovrà essere sempre resa disponibile alla Direzione Lavori la lista del materiale presente, il relativo stato di conservazione, associandone tipologia e codice identificativo con l'allocazione prevista nella fornitura.

74.45 Uso anticipato delle opere

Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Committente si riserva di procedere, previa redazione di un Verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte della Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

74.46 Sgombero del cantiere

Lo sgombero, entro 7 giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

74.47 Pulizia finale

La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere oggetto del presente appalto in ogni loro parte, delle strade, e degli spazi utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni.

Eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e rete di fognatura, provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazione e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori alla Committente.

74.48 Imposta sul valore aggiunto

I corrispettivi contrattuali non sono soggetti ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 comma 1.6 previsto dal D.P.R. 26/10/1972 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni.

74.49 Imposte di registro, tassa di bollo, ecc.

Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti l'appalto, anche se per legge dovute dalla Committente tanto se esistenti al momento

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 85 di 96
---	---

della stipulazione del Contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente.

74.50 Contributi alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti

Assumere a proprio carico i pagamenti dei contributi di cui all'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, alla legge 11 novembre 1971, n. 1046 ed alle variazioni ed integrazioni delle leggi stesse per il personale tecnico che fa capo all'Appaltatore.

L'importo dei contributi sarà quello in vigore al momento del pagamento. Nel caso che i predetti contributi fossero stati anticipati dalla Committente, l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle somme a tale titolo anticipate.

Qualora l'Appaltatore non provveda, contestualmente alla richiesta della Committente, al pagamento dei contributi suddetti od al rimborso delle somme per tale titolo anticipate dalla Committente, lo stesso senza necessità di costituzione in mora diffida od altro, tratterà gli importi dovuti dal primo certificato di pagamento che andrà ad emettere a favore dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore medesimo possa sollevare eccezioni di sorta.

74.51 Permessi di accesso

I permessi di accesso per il personale ed i mezzi operativi che l'Appaltatore intenderà utilizzare all'interno dell'area oggetto di intervento devono essere richiesti con congruo anticipo alla Committente.

Tutto il personale che dovrà accedere alle aree di cantiere dovrà essere autorizzato.

Si sottolinea che il citato rilascio PASS è ad esclusivo carico dell'appaltatore senza che questo abbia nulla a che pretendere come oneri aggiuntivi per eventuali ritardi e/o rallentamenti dovuti alla emissione dei permessi stessi.

74.52 Distintivi di riconoscimento / tesserini di riconoscimento)

Curare che, il proprio personale, e quello degli eventuali subappaltatori porti in modo visibile distintivi di riconoscimento forniti dalla Committente.

Inoltre tutti i partecipanti ai lavori, personale dell'Appaltatore e/o subappaltatori etc. dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento ai sensi della Legge n. 248/06 di conversione del Decreto Bersani con l'art. 36.bis comma 3 esposto in modo visibile e contenente fotografia, generalità del dipendente e del datore di lavoro oltre a tutti i dati richiesti dalla legge.

74.53 Piano delle committenze

In relazione a quanto prevede la normativa vigente in materia, produrre entro 20 giorni dalla data di consegna lavori, il piano delle Committenze inerente l'intero periodo dei lavori indicando: i possibili fornitori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l'emissione dei singoli ordini e le relative

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 86 di 96
---	---

date previste per la consegna in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni.

Successivamente tale piano delle Committenze dovrà essere aggiornato mensilmente.

La mancata presentazione e/o aggiornamento del piano di Committenza nei termini di cui sopra potrà dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento.

E' facoltà del Committente far visita, prima e durante l'esecuzione dei lavori ai fornitori indicati nel piano, onde constatare le informazioni ivi contenute e lo stato di avanzamento della fornitura.

74.54 Piano di qualità

Entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori, per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di Qualità che intende adottare per la realizzazione, l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi), la verifica ed il collaudo delle forniture oggetto del presente appalto.

Le procedure previste in detto Piano di Qualità dovranno essere conformi agli standard indicati dalla Direzione Lavori.

74.55 Impianti - normativa, prescrizioni e documentazione

74.55.1 Normativa di riferimento

Si richiama l'attenzione dell'Appaltatore che, oltre a quanto specificato nel presente Capitolato Speciale, dovranno essere rispettate tutte le leggi e i regolamenti vigenti in merito e in particolare:

- Il Decreto legislativo 163/2006, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 2072010, Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs n. 163/2006.
- Il Capitolato Generale LL.PP. per le opere di competenza del Ministero dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 per le parti ancora in vigore e che non siano già esplicitamente disciplinate anche in deroga nel presente Capitolato;
- Legge sui Lavori Pubblici n. 2248 allegato F del 20/03/1865 e successive modificazioni;
- Regolamento di Contabilità dello Stato approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924 e successive modificazioni;
- Legge n.646 del 13/9/82 avente oggetto le disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale;
- Tutte le leggi e regolamenti vigenti relative alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e previdenziale della mano d'opera;

L'applicazione delle disposizioni sarà riferita alla tipologia ed alla destinazione di utilizzazione delle opere.

La rispondenza degli impianti alle norme sopraccitate deve essere intesa nel modo più restrittivo. Nel senso cioè che non solo l'installazione sarà adeguata a quanto stabilito

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 87 di 96
---	---

da suddetti criteri, ma sarà richiesta un’analoga corrispondenza anche da parte di tutti i materiali ed apparecchiature che saranno impiegate nel presente capitolato.

Per tutto quanto non sia esplicitamente disciplinato nel contratto e nel presente capitolato, la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono soggette all'osservanza di tutte le normative vigenti.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di conoscenza delle Leggi del Regolamento e del Capitolato Generale LL.PP. suddetti e di incondizionata loro accettazione.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma dell'art. 1341 le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni i Legge e/o regolamenti e/o nel presente Capitolato e relativi allegati.

L'Appaltatore è a conoscenza che il Committente, non appena stipulato il contratto, dovrà comunicare all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l'Appaltatore esecutore, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che il Committente possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono. Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati negli importi “a corpo”.

74.56 Caratteristiche tecniche delle opere

Le caratteristiche tecniche di tutte le opere e dei materiali impiegati sono riportate negli elaborati di progetto (Specifiche Tecniche e disegni) che fanno parte integrante del Capitolato Speciale.

74.57 Qualità dei materiali, campionature

Qualora la Direzione Lavori rifiuti dei materiali ancorché messi in opera perché su motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'opera e, quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a un aumento del prezzo di contratto.

La Direzione Lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore. Di alcuni tipi di materiali su richiesta della Direzione Lavori dovranno essere consegnati i campioni alla Committente per la preventiva autorizzazione all'impiego e installazione: i campioni accettati saranno depositati in cantiere e saranno tratti fino al collaudo.

L'onere della campionatura è a totale carico dell'Appaltatore.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 88 di 96
---	---

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'accettazione della campionatura ha comunque carattere provvisorio, mentre la accettazione definitiva verrà solo all'atto del collaudo definitivo, essendo riservata al collaudatore completa libertà di giudizio e con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di effettuare tutte le sostituzioni e le modifiche che venissero ordinate dal Collaudatore.

74.58 Verifiche preliminari – collaudi

Tutte le opere realizzate saranno soggette a collaudo tecnico amministrativo per verificare:

- la consistenza delle forniture;
- la corretta esecuzione;
- lo stato di funzionamento dell'opera nel suo complesso.

In particolare l'Appaltatore dovrà consegnare certificati rilasciati dai Laboratori Ufficiali e/o ditte specializzate che comprovino la qualità e le caratteristiche finali dell'opera realizzata.

In sede di collaudo dovrà essere presentata tutta la documentazione comprovante l'espletamento delle eventuali pratiche autorizzative di competenza ASL, VV.F, ENEL, ISPESL ed eventuali denunce strutturali al Comune e di altri enti complete dei certificati di approvazione.

74.59 Altre soggezioni a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà porre ogni cura ed attenzione al fine di evitare che per fatto suo vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione del traffico aereo richiedendo all'occorrenza la collaborazione dei tecnici della Committente.

Al termine di ogni fase lavorativa e comunque prima dell'apertura al pubblico delle opere oggetto dell'intervento, l'Appaltatore dovrà consegnare l'area sottoposta agli

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 89 di 96
---	---

interventi completa in tutte le sue parti e tale da poter essere aperta in condizioni di sicurezza.

74.60 Rinvenimenti di oggetti

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna; art. 35 del DM 145/2000.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore contemplate nel primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale e all'art. 17.77 del presente capitolato.

74.61 Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 166 del DPR 207/2010.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR n. 207/2010.

74.62 Scritture di cantiere

L'obbligo alla tenuta delle seguenti scritture:

1 Libro giornale, nel quale verranno registrate:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, le condizioni meteorologiche, il numero degli operai presenti e le ore lavorative, il numero e il tipo dei mezzi d'opera, le fasi di avanzamento dei lavori, le opere eseguite nella giornata, le date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, lo stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre ditte, le indicazioni delle giornate considerate lavorative a tutti gli effetti e quelle non lavorate per

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 90 di 96
---	---

cause di forza maggiore, le condizioni del tempo e le temperature minime e massime

- le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori;
- le annotazioni del Direttore di cantiere;
- quant'altro stabilito dalle normative di legge;

La compilazione e la custodia del libro giornale sarà curata dal Direttore dei Lavori.

Il libro giornale deve essere tenuto in duplice copia a ricalco, sottoscritto in ogni foglio dal Direttore di cantiere e dal Direttore dei Lavori. L'originale durante il corso dei lavori resterà in consegna al Direttore dei Lavori, la copia sarà consegnata al Direttore di cantiere. Artt. 180 comma 2 e 182 comma 1 DPR 207/2010.

- 2 Libro dei rilievi e della contabilità dei rilievi Libro dei rilievi e della contabilità dei rilievi e della contabilità dei lavori solo quando necessario per varianti richiamate all'art. 9, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle le cui misurazioni risultassero difficoltose o impossibili con il procedere dei lavori.

Tale libro, aggiornato a cura del Direttore di cantiere, sarà verificato e vistato dal Direttore dei Lavori o suoi incaricati.

Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna della parti dovrà prestarsi tempestivamente alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

- 3 Bollettario delle economie, Bollettario delle economie, solo quando necessarie per varianti richiamate all'art. 9, in duplice copia a ricalco.

L'originale sarà compilato e custodito a cura del Direttore di cantiere, che lo sottoporrà giornalmente al visto del Direttore dei Lavori e suoi collaboratori autorizzati; all'atto della firma, una copia sarà consegnata al Direttore dei Lavori o ai suoi collaboratori.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di contabilità si fa riferimento al Capitolato generale d'appalto ex DM 145/2000.

74.63 Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore per la installazione degli impianti elettrici

L'Impresa Appaltatrice per l'installazione degli impianti elettrici ha l'obbligo di provvedere al compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari, pertanto ad essa compete:

1. la formazione del cantiere con le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
2. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori;
3. approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
4. segnalare alla D.L. un Responsabile Tecnico che assuma la "Direzione di cantiere";

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 91 di 96
---	---

5. la corresponsione ai propri dipendenti delle dovute retribuzioni, la perfetta osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro e di tutte le norme derivanti dalle Leggi e Decreti in vigore;
6. adottare quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti al fine di prevenire ed evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere od a terzi;
7. provvedere all'Assicurazione con responsabilità civile per danni causati anche a terze persone o a cose di terzi;
8. la sorveglianza e la responsabilità totale di custodia di tutti i materiali, attrezzature ed opere eseguite fino alla consegna degli impianti, perfettamente funzionanti, a lavori finiti;
9. la mano d'opera, l'assistenza tecnica e gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura e quanto occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari;
10. provvedere alla fedele esecuzione del progetto integrato dalle prescrizioni tecniche del Direttore Lavori, in modo che l'opera risulti conforme al contratto ed a perfetta regola d'arte;
11. richiedere tempestivamente alla D.L. disposizioni per quanto risulti omesso o discordante nelle tavole grafiche e nella descrizione lavori; la mancanza di disposizioni non può dar adito all'Appaltatore di sospendere i lavori o richiedere compensi particolari, in quanto l'Appaltatore stesso è tenuto a richiedere per tempo le informazioni relative a quanto eventualmente gli mancasse;
12. i disegni esecutivi in triplice copia, degli impianti realizzati, in formato cartaceo e supporto informatico, con indicate pertanto tutte le eventuali modifiche e varianti effettuate in corso d'opera rispetto al progetto, comprensivamente degli schemi elettrici di potenza e funzionali dei quadri elettrici forniti ed installati;
13. la fornitura e posa in opera, di apposite targhette con le indicazioni occorrenti per rendere facile l'esercizio e l'ispezione degli impianti anche a chi non ne abbia eseguito l'installazione;
14. provvedere alla riparazione dei guasti e disfunzioni, fino alla consegna dell'impianto sia per quanto riguarda i materiali che la mano d'opera ed i trasporti;
15. la garanzia degli impianti, la quale oltre ad essere relativa alle condizioni tecniche comprende la durata dei materiali, che dovranno essere esenti da qualsiasi difetto;
16. le prove che la D.L., in caso di contestazione, faccia eseguire presso Istituti da essa incaricati su materiali impiegati o negli impianti;
17. l'addestramento del personale della Committente per l'esercizio degli impianti, dopo aver consegnato i disegni e le istruzioni di funzionamento che dovranno essere raccolte in un manuale contenente inoltre l'indicazione di tutte le operazioni necessarie alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti al fine di poterne assumere responsabilmente la garanzia di cui al precedente p. 15;
18. l'assistenza alla denuncia dell'impianto di messa a terra;
19. l'assistenza al collaudo sia in corso d'opera che finale fornendo le prestazioni d'opera, le attrezzature e gli strumenti necessari al Collaudatore per l'esecuzione delle prove e verifiche che lo stesso riterrà di effettuare;

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 92 di 96
---	---

20. la gestione, a propria cura e spese, degli impianti fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo e di conseguente consegna degli impianti stessi;
21. tutte le spese di Contratto e di bollo inerenti e conseguenti all'Appalto senza diritto ad alcuna rivalsa;
22. la fornitura e l'installazione a propria cura e spese di un cartellone della dimensione di mt. 2.50x1.80 con la dicitura che sarà indicata dalla D.L. (se richiesto);
23. la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non più utilizzabile esistente in cantiere;
24. la consegna della dichiarazione di conformità (Legge 46/90) in 4 copie completa di tutte le documentazioni obbligatorie e di relazione sulla tipologia dei materiali installati;
25. si richiama l'attenzione al fatto che i lavori in oggetto avverranno parzialmente in aree di attività già insediata occupati dal personale della Società; l'Impresa dovrà prendere quindi tutte le precauzioni necessarie affinché non avvengano in alcun modo interferenze con l'attività in corso, anche agli effetti antinfortunistici.

74.64 Obblighi ed oneri ulteriori a carico dell'appaltatore per la installazione degli impianti meccanici

Si intendono a carico dell'appaltatore, e quindi compresi nei singoli prezzi unitari del contratto di fornitura, tutti i seguenti oneri necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti:

A) *Documentazione tecnica*

- a.1) Stesura disegni costruttivi di cantiere completi di disegni di montaggio delle varie apparecchiature, di tutti i particolari costruttivi e quant'altro richiesto e disegni quotati delle centrali comprendenti piante e sezioni in scala 1:10 o 1:20; in quattro copie.
- a.2) Esecuzione dei calcoli, dimensionamenti e dei disegni quotati (piante e schemi) di tutti gli impianti elettrici.
- a.3) Fornitura, a lavori ultimati, di cinque copie di tutti i disegni aggiornati, compresi i particolari costruttivi; una copia su dischetto in file formato DWG, una copia su carta lucida dei disegni di cui sopra. Si avrà particolare cura nel presentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista, colonne, tubazioni, ecc. al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione.
- a.4) Presentazione di studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;
- a.5) Relazione con riportate tutte le prove di funzionamento richieste.

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 93 di 96
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	

- a.6) Fornitura di un giornale dei lavori sul quale verranno scritte tutte le decisioni prese in occasione di ogni sopralluogo in cantiere ed il normale avanzamento dei lavori.
- a.7) Presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie apparecchiature prima della installazione delle stesse.
- a.8) Rilascio di una “dichiarazione di conformità”, in ottemperanza alla Legge vigente, attestante che tutti i materiali ed apparecchiature installate sono conformi alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.
- a.9) Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei lavori; tali disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di variante.

B) Esecuzione Lavori

- b.1) Fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa d'imballaggio, trasporto, imposte ecc.
- b.2) Smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il progetto esecutivo.
- b.3) Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della D.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso.
- b.4) Approntamento e posa in opera di efficaci recinzioni e segnalazioni e quant'altro occorra per l'incolumità delle persone e protezione delle cose.
- b.5) Lo sgombero a lavori ultimati delle attrezzature e dei materiali residui.
- b.6) La fornitura, l'installazione e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.
- b.7) Approvvigionamenti ed utenze provvisorie di energia elettrica, acqua e telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi ecc.
- b.8) Coordinamento delle eventuali attrezzature di cantiere (autogru, escavatori, ecc.) con quelle che già operano nel cantiere.

C) Tarature, prove e collaudi

- c.1) Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte degli impianti, per tutto il tempo occorrente e fino a collaudo positivo.
- c.2) La messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e degli strumenti di misura e controllo e della necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.
- c.3) Collaudi che la D.L. ordina di far eseguire.
- c.4) Esecuzione di tutte le prove e collaudi previsto dal presente Capitolato. La Ditta dovrà informare per iscritto la D.L., con almeno 10 giorni in anticipo su quando

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 94 di 96
---	---

l'impianto sarà predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento.

c.5) Spese per i collaudi provvisori e definitivi.

Art. 75 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni ritenute idonee dalla direzione lavori devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 75 e 76.

Art. 76 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14 ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali	L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 95 di 96
---	---

- f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
 4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 77 – Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. La guardiania e la sorveglianza del cantiere sia di giorno che di notte (anche nei periodi di sospensione dei lavori), con il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore o della Committente o di altre ditte), delle opere costruite od in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa, fino all'approvazione del collaudo finale e/o dell'approvazione finale dei lavori da parte della Committente.
3. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
4. Pertanto prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà al Direttore dei Lavori il nominativo del personale di cui sopra e/o l'istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.
5. Qualora il Direttore Lavori riscontrasse la inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, emetterà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
6. L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'art. 22 delle legge 13.9.1982 nr. 646, sarà valutata dalla D.L. per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.
7. Pertanto, ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti in cantiere comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.

<p>REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI – MELACRINO – MORELLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 11.03.1988 N. 67 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA PROGETTO DEFINITIVO – OORR/14</p> <p>ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVA MORGUE Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni Contrattuali</p>	<p>L1ca303c Data: Ottobre 2011 Pag. 96 di 96</p>
--	--

Art. 78 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello fornito dalla stazione appaltante.

Art. 79 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, ivi comprese le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.